

PRETURA ROMA

30 GIUGNO 1992

P.M.:

CORASANITI

INDAGATO:

MONACI

Videocassette • Avviso agli Uffici di Polizia • Omissione • Responsabilità penale • Esclusione.

G.I.P. PRETURA ROMA

11 LUGLIO 1992

GIUDICE:

PECORELLI

INDAGATO:

MONACI

Videocassette • Avviso agli Uffici di Polizia • Omissione • Responsabilità penale • Esclusione.

Le contravvenzioni previste dagli artt. 75 Tulpas e 667 cod. pen. riguardano esclusivamente le « pellicole cinematografiche »; la loro applicazione non può essere estesa alle videocassette.

Il giudice letti gli atti del procedimento penale nei confronti di Monaci Stefano per il reato di cui all'art. 75 Tulpas in relazione all'art. 667 cod. pen., esaminata la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. in data 30 giugno 1992; ritenuto che la stessa appare adeguatamente motivata e condivisibile alla luce delle risultanze in atti; visto l'art. 554 cod. proc. pen.

P.Q.M. dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al P.M. Ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto Monaci Stefano.

Le contravvenzioni previste dagli artt. 75 Tulpas e 667 cod. pen. riguardano esclusivamente le « pellicole cinematografiche »; la loro applicazione non può essere estesa alle videocassette.

Il P.M., letti gli atti del procedimento penale sopra indicato nei confronti di:

Monaci Stefano per i reati previsti e puniti dagli artt. 75 Tulpas, 667 cod. pen. iscritto nel registro delle notizie di reato in data 18 giugno 1992.

Ritenuto:

— che il procedimento è nato da un accertamento operato dal X Commissariato di PS, che ha operato contestualmente il sequestro di n. 830 videocassette custodite per la vendita ed il noleggio in un negozio di cui è titolare l'indagato;

— che l'art. 75 Tulpas sanziona penalmente l'omesso avviso scritto agli uffici di polizia relativo alla « fabbricazione, importazione o esportazione di pellicole cinematografiche » e che l'art. 667 cod. pen. sanziona a sua volta (comma 2) l'omessa introduzione nel territorio dello

* Scarse le pronuncie in materia di videocassette (per lo più relative alla duplicazione abusiva), i due provvedimenti che si pubblicano affrontano la questione dell'estensibilità delle sanzioni penali in materia di pellicole cinematografiche.

La richiesta di archiviazione ed il pedissequo decreto circoscrivono correttamente l'ambito applicativo delle contravvenzioni previste dagli artt. 75 T.U. di pubblica sicurezza e 667 del codice penale; attraverso il ricorso a criteri ermeneutici di ordine letterale e teleologico. Ineccepibile, dunque, la conclusione raggiunta, che trova fondamento anche nel principio costituzionale di libera manifestazione del pensiero espressamente richiamato nella sentenza. Non constano precedenti in merito.

Stato ed il commercio di « pellicole cinematografiche » senza preventivo avviso alle autorità di polizia;

— che appare evidente come, in primo luogo, non sia in alcun modo estensibile in sede penale la nozione di « pellicola cinematografica » che si riferisce direttamente ed esclusivamente ad un particolare tipo di supporto fisico-chimico, allo stato utilizzato esclusivamente (ed in tale sede regolamentato, ove si tenga conto anche della *ratio* della fattispecie) nell'ambito della produzione cinematografica, giacché laddove il testo di legge si riferisce al supporto videomagnetico (videocassette) esso vi fa riferimento diretto ed inequivocabile (art. 2 legge 27 marzo 1987, n. 121); in secondo luogo va indubbiamente rilevato come il fenomeno della diffusione del noleggio e della rivendita di videocassette (*home video*) rappresenta non soltanto una attività economica di rilevanti dimensioni e di indubbia valenza sociale e culturale (attesa la diffusione del videoregistratore in oltre il 50% delle famiglie italiane secondo recenti elaborazioni statistiche) ma altresì un mezzo di comunicazione ormai diffuso nella società italiana che consente l'accesso alla cultura cinematografica ad un numero sempre crescente di utenti, e quindi moltiplica le potenzialità culturali e umane dell'opera, ma insieme costituisce una produzione autonoma che si avvale di un autonomo circuito di comunicazione e di distribuzione nonché di differente ambito di fruizione rispetto all'opera cinematografica intesa in senso stretto (atteso comunque che altro è la nozione di « opera cinematografica » rispetto alla quale appare inconcepibile qualsiasi limitazione se non in qualche modo costituzionalmente posta, altro è la nozione di « pellicola cinematografica » e cioè di supporto fisico-chimico destinato alla proiezione nelle sole sale cinematografiche, il cui riferimento appare manifesto relativamente alla sola attività produttiva di base e semmai alle funzioni di polizia ricorrelabili alla visione necessariamente collettiva della pellicola, in qualche modo assimilabile alle rappresentazioni teatrali o sportive, ma solamente laddove siano giustificabili — e non sempre ciò peraltro avviene — puntuali competenze amministrative di tutela di interessi pubblici), cui non possono estendersi

arbitrariamente disposizioni latamente autorizzatorie di polizia e comunque ingiustificabili sul piano della attuale coscienza giuridica e sociale, senza nel contempo pesantemente violare il precetto costituzionale posto a presidio della libertà di comunicazione dall'art. 21 della Costituzione che si estende « ad ogni mezzo di diffusione » delle espressioni umane.

Ciò premesso: visto l'art. 554 comma 1 cod. proc. pen. chiede disporsi l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio ordinando altresì il dissequestro delle videocassette sequestrate, in subordine, sollevarsi questione di legittimità costituzionale — che appare rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata per i motivi su esposti — degli artt. 667 comma 2 cod. pen. e 75 Tulpas per violazione dell'art. 21 Cost. in quanto sanzionanti penalmente l'omesso avviso alle autorità di pubblica sicurezza di importazione e esportazione o commercio di pellicole cinematografiche, anche con riferimento ai nuovi supporti videomagnetici che oggi consentono la diffusione e la fruizione di opere cinematografiche in ambito differente dalle sale cinematografiche e più in generale senza che vi sia chiara connessione tra la funzione amministrativa di polizia, rispetto alla quale si giustificerebbe la comunicazione obbligatoria e limitazione alla (o comunque controllo sulla) libera diffusione nel territorio nazionale di supporti informativi.